

PROCEDURA SULL' *INTERNAL DEALING*

1. PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. ("**Società**") in data 5 maggio 2014 ha approvato la presente procedura ("**Procedura**") relativa all'identificazione dei soggetti rilevanti e alla comunicazione delle operazioni da essi effettuate (anche per interposta persona) aventi ad oggetto azioni della Società o altri strumenti finanziari ad esse collegati, ai sensi dell'art. 114, comma 7, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF** o **Testo Unico**") e degli articoli 152-sexies e ss. del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 ("**Regolamento Emittenti**").

La Procedura entra in vigore a partire dalla data di ammissione a quotazione delle azioni della Società.

2. SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE AD ESSI STRETTAMENTE LEGATE

2.1 Ai fini della Procedura, sono considerati soggetti rilevanti ("**Soggetti Rilevanti**"):

- (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
- (b) i Direttori Generali della Società, i Direttori Navi, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, gli altri soggetti che svolgano funzioni di direzione nella Società ed i dirigenti della stessa che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di tale società;
- (c) qualora la Società detenga una partecipazione in una società direttamente o indirettamente controllata e il valore contabile di tale partecipazione rappresenti più del 50% dell'attivo patrimoniale della Società, i componenti degli organi di amministrazione e controllo di tale società controllata, nonché i soggetti che svolgano in essa funzioni di direzione ed i dirigenti della stessa che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di tale società controllata;
- (d) chiunque altro detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale della Società¹ rappresentato da azioni con diritto di voto nonché ogni altro soggetto che controlli la Società.

L'Amministratore Delegato e/o il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e/o i Direttori Generali possono individuare nominativamente ulteriori eventuali soggetti a cui si applichi la definizione di Soggetti Rilevanti.

¹ Calcolato ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti.

2.2 Ai fini delle disposizioni della presente Procedura, sono considerate persone strettamente legate ai soggetti rilevanti (“Persone Strettamente Legate”):

- (a)** il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti persone fisiche;
- (b)** le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate alla lettera (a) che precede sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- (c)** le persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera (a) che precede;
- (d)** le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a) che precede;
- (e)** i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a) che precede.

I Soggetti Rilevanti e le Persone ad essi Strettamente Legate sono di seguito congiuntamente individuati come “**Persone Rilevanti**”.

3. OPERAZIONI ASSOGGETTATE A OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Sono oggetto di comunicazione le operazioni eseguite dalle Persone Rilevanti, a qualsiasi titolo, in borsa o fuori borsa, di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio ("**Operazioni**") di azioni della Società o di sue controllate quotate o di strumenti finanziari collegati alle predette azioni², eccedenti l'importo complessivo di cinquemila (5.000) Euro, in ciascun anno solare. A tal fine, si considera l'ammontare complessivo in valore assoluto dei prezzi corrisposti e incassati, sommando il controvalore delle Operazioni effettuate da o per conto di ciascun Soggetto Rilevante e di quelle effettuate dalle o per conto delle Persone Strettamente Legate a ciascuno di essi³.

² Ai sensi dell'art. 152-sexies comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti, qui richiamato integralmente, sono definiti "strumenti finanziari collegati alle azioni" "b.1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni; b.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse; b.3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del Testo unico; b.4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni; b.5) le azioni quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate; b.6) le azioni non quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate".

³ In aggiunta, sono escluse dall'ambito applicativo della presente Procedura le ulteriori ipotesi previste dall'art. 152-septies, comma 3, del Regolamento Emittenti, ovvero:

- (i) le operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone ad esso Strettamente Legate;
- (ii) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate;
- (iii) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito all'articolo 11 della direttiva 2006/49/CE, purché il medesimo soggetto:
 - tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di market making;
 - sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato; e, qualora operi in qualità di market maker,
 - sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di market making;
 - fornisca alla Consob l'accordo di market making con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente
 - richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;
 - notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4E; il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di market making sulle medesime azioni.

4. MODALITÀ E TEMPI DELLA COMUNICAZIONE

- 4.1** I Soggetti Rilevanti indicati all'art. 2.1 lett. a), b) e c) devono comunicare alla Società le Operazioni compiute da loro stessi o dalle Persone ad essi Strettamente Legate, avvalendosi del modello sub allegato 1 alla presente Procedura (predisposto in conformità con l'Allegato 6 del Regolamento Emittenti), entro tre giorni di mercato aperto dalla data del compimento dell'Operazione.
- 4.2** La Società provvede alla comunicazione alla CONSOB delle Operazioni ad essa comunicate dai Soggetti Rilevanti indicati all'art. 2.1 lett. a), b) e c) e provvede altresì alla pubblicazione delle relative informazioni entro il quinto giorno di mercato aperto dalla data del compimento dell'Operazione, purché gli obblighi di comunicazione di cui al precedente punto 4.1 siano adempiuti entro il termine ivi previsto (tre giorni di mercato aperto dalla data del compimento dell'Operazione). In caso di comunicazione tardiva, ovvero di comunicazione incompleta quanto agli elementi informativi indicati nel modello sub allegato 1 alla presente Procedura, i Soggetti Rilevanti indicati all'art. 2.1 lett. a), b) e c) saranno tenuti a provvedere autonomamente alla comunicazione alla Consob ed alla pubblicazione delle relative informazioni entro il quinto giorno di mercato aperto dalla data del compimento dell'Operazione, ferma la facoltà (ma non l'obbligo) della Società di provvedere alla relativa comunicazione alla CONSOB ed al mercato precisando che il ritardo/l'incompletezza della comunicazione è riferibile esclusivamente al Soggetto Rilevante.
- 4.3** Soggetti Rilevanti indicati all'art. 2.1 lett. d) (ovverosia gli azionisti rilevanti) provvedono invece autonomamente alla comunicazione alla CONSOB e alla pubblicazione delle informazioni attinenti le Operazioni compiute da loro stessi o dalle Persone ad essi Strettamente Legate entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuata l'Operazione. Resta salva la possibilità che i Soggetti Rilevanti indicati all'art. 2.1 lett. d) concordino con la Società che la comunicazione al pubblico delle informazioni venga effettuata dalla Società. In tal caso la Società pubblicherà le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento, a condizione che il Soggetto Rilevante abbia trasmesso le informazioni alla Società entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuata l'Operazione. Ai sensi del D. Lgs. 196/03, che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, sono comunicati dalle Persone Rilevanti solo i dati necessari al raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati e sono comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità in precedenza indicate, alla Borsa Italiana e diffusi al pubblico. I dati sono conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti. Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del citato Decreto Legislativo rivolgendosi alla *Direzione Legal Affairs* della Società.

5. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO

La normativa vigente vieta e sanziona penalmente **(1)** l'effettuazione di Operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, da parte di chiunque sia in possesso di informazioni privilegiate, **(2)** la comunicazione di tali informazioni ad altri e **(3)** la raccomandazione o l'induzione di altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di Operazioni.

In ogni caso, le Persone Rilevanti non effettuano Operazioni fino al momento dell'avvenuta diffusione al pubblico, e nei quindici giorni precedenti, degli esiti delle riunioni consiliari della Società nelle quali sono esaminati i rendiconti periodici obbligatori, la proposta di *interim dividends* e il preconsuntivo nonché, se non comunicato in tale sede, la proposta all'assemblea del dividendo dell'esercizio. Le date di dette riunioni sono riportate nel calendario degli eventi societari pubblicato sul sito internet della Società.

Il divieto non si applica all'acquisto di azioni effettuato nell'esercizio dei diritti attribuiti nell'ambito di piani di *stock option* e di *stock grant*, fermo restando l'obbligo di non procedere alla loro vendita nei periodi indicati.

6. SANZIONI

L'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale, oltreché amministrativa (artt. 184, 185, 187-bis e 187-ter del TUF) nei confronti dei soggetti responsabili e possono in aggiunta dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società (art. 187-quinquies del TUF e 25-sexies del D. Lgs. 231/01).

Inoltre, anche al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, l'inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari relative alle comunicazioni descritte nella presente Procedura può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal TUF in proposito. In particolare, si ricorda che ai sensi dell'art. 193, comma 1-bis del TUF, in caso di violazione dell'art. 114, comma 7 e della relativa regolamentazione attuativa (i.e. la disciplina del c.d. *internal dealing*) è applicabile una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila Euro.

Infine, i Soggetti Rilevanti che siano dipendenti o dirigenti della Società che non adempiano correttamente agli obblighi previsti nella presente Procedura sono assoggettati ai provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro agli stessi applicabile. Tali provvedimenti disciplinari sono applicati secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità ed alla intenzionalità dell'infrazione commessa tenendosi anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti.

7. DISPOSIZIONI FINALI

La Direzione *Legal Affairs* invia la presente Procedura in duplice copia agli amministratori ed ai sindaci nonché agli altri Soggetti Rilevanti individuati, affinché essi siano informati della propria qualificazione quali Soggetti Rilevanti e dei conseguenti obblighi di cui alla presente Procedura.

Ai sensi dell'art. 152-*octies*, comma 10 del Regolamento Emittenti: *“I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 7, del Testo unico.”*

I Soggetti Rilevanti sono tenuti a **(i)** restituire, firmata per ricevuta e accettazione, copia della presente Procedura; **(ii)** ottemperare alle disposizioni in essa contenute.

In caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione della presente procedura è possibile rivolgersi a rivolgersi alla *Direzione Legal Affairs*.

L'Amministratore Delegato può apportare alla presente procedura le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie in esito a provvedimenti normativi o a modifiche organizzative della Società.